



ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 2007

Il Sindaco

Visti gli articoli 1928 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di *"Codice dell'ordinamento militare"*;

Considerato che l'articolo 1931 del citato decreto dispone che *"I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva"*, nell'eventualità del ripristino del reclutamento obbligatorio, come previsto dall'articolo 1929, comma 2, del decreto medesimo;

Che, ai sensi dell'articolo 1932 del decreto richiamato, le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva sono rese note dal Sindaco, quale ufficiale di governo, con apposito manifesto o attraverso altri mezzi idonei di divulgazione;

Vista la disposizione recata dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. in virtù della quale *"A far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, *"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"*

RENDE NOTO

che per tutti i cittadini italiani di sesso maschile, nati nell'anno 2007 e domiciliati nell'ente territoriale Roma Capitale è disposta dall'Amministrazione Capitolina l'iscrizione nella lista di leva che deve essere compilata nel corrente anno. I genitori ed i tutori dei giovani interessati curano l'iscrizione nella lista suddetta.

Sono considerati legalmente domiciliati nell'ente territoriale Roma Capitale e, quindi, tenuti all'iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate all'articolo 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati nell'ente territoriale Roma Capitale i quali siano notoriamente reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici (articolo 1934 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e gli apolidi nati nell'anno 2007 i quali abbiano stabilito la residenza nel territorio della Repubblica (articolo 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

L'iscrizione nella lista di leva è richiesta mediante apposita istanza da presentare al –Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e Città in 15 Minuti - Direzione Centrale Servizi Elettorali – Ufficio Protocollo– Via Luigi Petroselli n. 50.

La pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line della presente informazione sugli obblighi di iscrizione nella lista di leva equivale ad avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
Roberto Gualtieri